

Roma, 22 aprile 2015

Prot. n. 98/2015/DV

Ai Segretari Generali Regionali e
TerritorialiAi Coordinatori Generali di EPnE e Ministero
LL.SS.**Oggetto: Visite specialistiche ed interpretazione della Funzione Pubblica**

Cari Colleghi,

come ricorderete la Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 del 17/02/2014 in materia di "*Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici*", nel tentativo di chiarire la portata delle modifiche introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, all'art. 55-septies, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001, aveva fornito una errata interpretazione della disposizione determinando in alcune Amministrazioni una applicazione distorta degli istituti contrattuali in essa richiamati.

Infatti, con la circolare la Funzione Pubblica, "al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma [...]", aveva stabilito che "[...] per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)" dei quali, ad esempio, non sono destinatari i dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato..

La posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica era già stata approfonditamente analizzata dalla Federazione nazionale con nota prot. 232/2014/DV del 09/06/2014, anche sotto il profilo tecnico-giuridico, nella quale vi invitavamo tra l'altro a verificare quali amministrazioni, a seguito della circolare, avessero applicato la legge in modo distorto e ad intervenire sulle stesse diffidandole e/o avviando anche percorsi di vertenzialità, laddove fosse proseguita un'applicazione distorta del disposto normativo.

Le motivazioni sulla illegittimità della circolare erano chiaramente espresse nel parere legale allegato alla nota e che, ad ogni buon conto, alleghiamo nuovamente. In particolare in esso avevamo chiaramente indicato i limiti di questa interpretazione rappresentando come il significato contenuto nel comma 5-ter dell'art. 55-septies non potesse essere diverso dal considerare "assenza per malattia" anche "l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici" salvo, in caso diverso, attribuire alla legge stessa, in fase di applicazione, un significato diverso da quello palese, proprio delle parole, in violazione delle norme dell'ordinamento generale.

Grazie alle nostre diffide in importanti Enti è stato impedito di assumere determinazioni in danno dei lavoratori, in particolare quelli con contratti a tempo determinato privati anche della possibilità di poter ricorrere all'istituto dei permessi retribuiti per gravi motivi personali.



Recentemente anche una sentenza del TAR, la n. 05714/2015, ha riconosciuto l'illegittimità della circolare e ne ha decretato l'annullamento. Pertanto, laddove alcuni Enti continuassero ad applicare le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica, vi invito ad intervenire chiedendo l'immediato ripristino delle ore di permesso illegittimamente utilizzate con riserva, in caso di inerzia, di ricorrere in giudizio.

Colgo l'occasione per inviarvi cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Daniela Volpato

Allegato: Parere ufficio legale Cisl FP Nazionale